



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 400

DETERMINAZIONE N. 187 DEL 01-07-20

=====

OGGETTO: Rimozione, smaltimento e sostituzione della copertura in fibrocemento contenente amianto nel capannone artigianale di via Roma 136, di proprietà del sig. D.S. - Recupero delle spese sostenute e pagamento della fattura emessa dallo Studio Legale Associato De Angelis - Coccia.

=====

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di luglio

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE

-VISTI i risultati delle analisi disposte da questo Comune con ordinanza sindacale nr. 182 del 22.06.2017, effettuate dall'ARPAM il 07.07.2017, trasmesse dall'ASUR Marche Area Vasta n.5 e acquisite da questo Comune con prot n. 10928 del 21.08.2017, i quali attestano la presenza di amianto sulla copertura del capannone artigianale sito in via Roma nr. 136 e di proprietà del sig. Diamanti Stefano, nato in Ascoli Piceno il 07/03/1966 e residente in Ascoli Piceno - frazione S. Maria in Capriglia nr. 115, e ne sottolineano l'avanzato stato di degrado, con la presenza certa di fibre di tale materiale nella polvere prelevata sulla gronda;

-VISTA inoltre l'Ordinanza sindacale nr. 207 (C) del 1°.09.2017 emanata dal Commissario straordinario prefettizio e notificata dai Messi Comunali di Ascoli Piceno al Sig. Diamanti Stefano il giorno 04.10.2017, con la quale si imponeva la RIMOZIONE della copertura in questione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione, e alla quale il proprietario non ha mai ottemperato;

-CONSIDERATA la nota prot. nr. 81788 dell'8/11/2017 dell'ASUR Marche - Area Vasta nr. 5 - Dipartimento di Prevenzione, acquisita al nostro protocollo nr. 15772 dell'8/11/2017, anche indirizzata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, con cui è stata comunicata la mancata ottemperanza da parte del sig. Stefano Diamanti, nei tempi assegnati all'Ordinanza nr. 207 (C) 2017 sopra citata, segnalando pure l'applicabilità dell'art. 605 del C.P.;

-DATO ATTO di quanto pure disposto con la citata ordinanza nr. 207/2017, ovvero che in caso di inerzia da parte del proprietario, alla rimozione della copertura avrebbe provveduto d'ufficio questo Comune (ai sensi dell'art. 50 co.5 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.lgs. 18/08/2000 nr.267) con addebito delle spese sostenute;

-VISTA la determinazione nr. 639 di R.G. del 13.11.2017 con la quale si è stabilito:

--di **DISPORRE** l'intervento di rimozione e smaltimento della copertura degradata in fibro-cemento contenente amianto e il suo rifacimento con struttura metallica;

--di **DARE ATTO** che l'intervento viene disposto in danno del sig. Diamanti Stefano, in quanto inadempiente alle disposizioni impartite con l'Ordinanza nr. 207(C) del 01.09.2017 emessa dal Commissario Prefettizio ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267/2000 a tutela della salute pubblica;

--di **AFFIDARE** i lavori di che trattasi alla ditta ISOLMONTAGGI S.R.L. con sede ad Ancarani - S.da Prov.le Bonifica Km 14,050 per l'importo di 32.732,60 inclusa iva al 22%;

--di **DARE MANDATO** all'Ufficio di Ragioneria affinché predisponga l'impegno della spesa necessaria sui competenti capitoli del corrente bilancio di esercizio, anche operando le necessarie variazioni in entrata e in uscita;

--di **DISPORRE** la rivalsa della spesa in questione mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910 nr.639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. nr.43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (vedi cassazione civile, sez. unite 10 luglio 2006 nr.15611 e cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001 nr.5540);

--di **DARE ATTO** che:

-la mancata adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 4 della legge n.257/1992, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.615,20 a €18.075,99,

-l'inottemperanza all'Ordinanza di cui qui si tratta costituisce altresì violazione dell'art.650 del Codice Penale e dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, il quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500,

- al rimborso delle spese è tenuto il destinatario-inadempiente dell'Ordinanza e quindi nello specifico il sig. Diamanti Stefano nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966, residente in località Frazione S. Maria in Capriglia nr.115 di Ascoli Piceno;

-di **PROVVEDERE** infine a comunicare al sig. Diamanti Stefano, nella qualità sopra espressa, l'ora e la data di inizio dei lavori sopra descritti, nonché l'esborso dei costi sostenuti, intimando il pagamento delle spese entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso il quale il provvedimento costituirà titolo esecutivo ai sensi del R.D. nr.639/1910 e art. 21-ter della legge 241/90;

-**VISTA** inoltre la determinazione nr. 36 di R.G. del 26.01.2018 con la quale si è constatato che i lavori in questione sono stati regolarmente eseguiti e che è stata emessa regolare fattura dalla ditta ISOLMONTAGGI SRL (nr. Fat PAM003_18 del 22/01/2018 di € 26.830,00 -imponibile- oltre IVA22% € 5.902,60, quindi per un totale di € 32.732,60);

-**DATO ATTO** che con la citata determina nr. 36 di R.G. del 26.01.2018 si è provveduto a **PAGARE** alla ditta ISOLMONTAGGI srl la somma di € 26.830,00 quale imponibile e di versare al pubblico Erario la Somma di € 5.902,60 quale IVA 22%, come da fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti (nr. Fat PAM003_18 del 22/01/2018) e si è **RIBADITO** l'impegno a chiedere il rimborso della spesa al Sig. Diamanti Stefano, trattandosi di lavori eseguiti in suo danno, mediante le diverse procedure previste dalla legge quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910 nr.639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. nr.43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (vedi cassazione civile, sez. unite 10 luglio 2006 nr.15611 e cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001 nr.5540);

-**VISTA** la nota di questo Comune indirizzata al Sig. Diamanti Stefano (prot. nr. 1368 del 29.01.2018), notificata a mezzo posta A.R. in data 01.02.2018, con la quale si richiedeva il rimborso delle spese sostenute, pari a € 32.732,60, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa;

-CONSTATATO che il sig. Diamanti Stefano non ha provveduto a versare la somma dovuta nei tempi prefissati - 15 giorni a partire dal 01.02.2018, data di ricevimento della nota sopra citata -;

-VISTA la delibera del Commissario Prefettizio - assunta con i poteri della Giunta Comunale - nr. 13 del 28/02/2018, con cui si è provveduto:

--ad ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO rivolto al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale perché:

-1) provveda al conferimento dell'incarico ad un legale - avvocato libero professionista - che sia di fiducia di questa Amministrazione, come attualmente rappresentata, e che possieda i titoli e i requisiti necessari per l'assolvimento del compito che a lui verrà assegnato, meglio descritto tra le premesse (recupero della somma di € 32.732,60 spesa da questo Comune per i lavori disposti in danno al sig. Diamanti Stefano), nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione previsti dal vigente "Codice dei contratti" per il conferimento degli incarichi;

-2) assuma l'impegno di spesa sul competente capitolo del bilancio del corrente anno - in fase di predisposizione - per il pagamento delle competenze economiche spettanti al legale libero professionista che verrà incaricato, anche in misura preventiva e salvo più dettagliata e successiva definizione sulla base della articolazione del migliore procedimento che si dovrà adottare per il recupero della somma spesa da questo Comune;

--ad INDICARE il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale quale responsabile del procedimento qui in oggetto, precisando, ai sensi della Legge 241/90, quanto segue:

-la finalità è la **RESTITUZIONE** da parte del sig. Diamanti Stefano, nato in Ascoli Piceno il 7 marzo 1966 e residente in Ascoli Piceno frazione S. Maria in Capriglia nr. 115, della somma di € 32.732,60 inclusa iva al 22% spesa da questo Comune per la esecuzione in suo danno dei lavori di rimozione e smaltimento della copertura in fibrocemento contenente amianto e della sua sostituzione con copertura metallica, nel capannone artigianale di sua proprietà sito in Via Roma nr. 136 di questo Comune, identificato catastalmente al foglio 8 del Catasto urbano con le particelle nrr. 647 e 673, sub 4 e 2, categoria D/1.

-VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 di R.G. del 23/3/2018 con cui si è provveduto:

- ad **INCARICARE** l'avv. Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno, con studio legale in Via Tribù Fabia nr 25 - Ascoli Piceno, di agire in giudizio con l'azione ritenuta più opportuna per il recupero di tutte le somme dovute a questo Comune dal Sig. Diamanti Stefano per la rimozione, smaltimento e sostituzione (con nuovo manto metallico) della copertura contenente amianto del capannone artigianale sito in Via Roma nr.136 di proprietà del medesimo;

-a **STABILIRE** che si sarebbe provveduto con separato atto all'impegno della spesa relativa al pagamento delle competenze professionali spettanti al legale come sopra incaricato sul competente capitolo del bilancio di questo Ente,

dando atto che la stessa è da includere tra quelle soggette a rimborso da parte del debitore contro il quale si ricorre con la presente procedura;

-VISTA la nota inviata a questo Comune dall'avv. De Angelis nella veste sopra indicata, acquisita al protocollo n. 3049 del 6 marzo 2019, con cui chiede l'espressione da parte dell'amministrazione comunale della volontà di intraprendere un pignoramento immobiliare nei confronti del debitore, stante la mancata adesione di quello alla richiesta di risarcimento delle somme spese da questo Comune;

-VISTA la successiva comunicazione dell'Avv. De Angelis, acquisita la protocollo comunale n. 1498 del 29/01/2020, con la quale ha trasmesso a questo Ente lo schema di accordo transattivo concordato con il sig. Diamanti ed il suo legale, allegato al presente atto;

-VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2020 con la quale si stabiliva:

-di ESPRIMERE l'assenso alla stipula dell'accordo transattivo con il sig. Diamanti Stefano;

-di DARE ATTO che il pagamento sarebbe avvenuto a mezzo di bonifico sul c/c intestato al Comune di Castel di Lama - Tesoreria acceso presso la Banca del Piceno Credito Cooperativo ed avente le seguenti coordinate bancarie: IT35R0847413501000000000731;

-di DARE MANDATO all'avv. Domenico De Angelis del Foro di Ascoli Piceno, con studio legale in Via Tribù Fabia nr 25 - Ascoli Piceno, di intraprendere l'accordo transattivo in oggetto;

-di DICHIARARE l'atto in questione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267.

-VISTA la nota dell'Avv. Domenico De Angelis, acquisito. 7296 del 01/06/2020, con la quale ha comunicato all'Amministrazione Comunale che l'atto notarile di compravendita tra il Sig. Diamanti Stefano e la EFFE&GI Costruzioni srl, di cui alla transazione da noi approvata con delibera sopra citata, è stato perfezionato in data 28/05/2020 e che contestualmente è stato effettuato il bonifico per l'importo di € 37.919,16 sul c/c da noi sempre indicato nella detta delibera;

-CONSIDERATO che come da accordo transattivo il Sig. Diamanti Stefano ha interamente pagato anche il compenso del nostro legale, Avv. Domenico De Angelis;

-VISTA la fattura n. 21 del 08/06/2020 emessa dallo Studio Legale Associato De Angelis - Coccia di € 3.303,37 oltre IVA, per un importo complessivo di € 4.594,59, relativa all'esecuzione immobiliare contro il Sig. Diamanti Stefano;

-RITENUTO dover procedere a liquidare allo Studio Legale Associato De Angelis - Coccia la fattura sopra citata per un importo lordo di € 4.594,59, il

quale è disponibile al capitolo n. 950 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente ed introitato al Cap 694;

-RITENUTO altresì di dover prendere atto dell'incasso (all'interno del capitolo n. 547 del corrente bilancio di esercizio) della somma di € 37.919,16 decurtata dalla parcella del legale Avv. Domenico De Angelis, quindi pari ad € 33.324,57 come rimborso a favore dell'Amministrazione Comunale;

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa di Responsabile dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto Sindacale nr. 11 del 29 gennaio 2020;

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

-CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-di PAGARE in regime di scissione dei pagamenti allo Studio Legale Associato De Angelis – Coccia la fattura n. 21 del 08/06/2020 di complessivi € 4.594,59, disponibili al capitolo n. 950 del corrente bilancio di esercizio come introitati per pari importo al Cap.694 ;

-di INCASSARE la somma complessiva di € 33.324,57 sul capitolo n. 547 del corrente bilancio di esercizio, erogata a favore del nostro Ente dal Sig. Diamanti Stefano per il tramite della Ditta EFFE&GI Costruzioni Srl che ha acquistato l'immobile oggetto del presente atto come da accordo transattivo approvato con Delibera di G.C. n. 5 del 31/01/2020;

Il Responsabile dell'Area
F.to **FABIOLA CIOTTI**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 21-07-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020.

Lì 04-08-2020

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI